



Comune di
Capurso
Provincia di Bari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/10/2012**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/11/2013**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2 – Presupposto impositivo	Pag. 3
Art. 3 – Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 4 – Soggetto attivo	Pag. 4
Art. 5 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	Pag. 5
Art. 6 – Definizione di “abitazione principale” e di “pertinenza”	Pag. 7
Art. 7 – Base imponibile	Pag. 9
Art. 8 – Riduzione della base imponibile	Pag. 12
Art. 9 – Le esenzioni	Pag. 15
Art. 10 – Determinazione delle aliquote	Pag. 16
Art. 11 – Detrazione per l’abitazione principale	Pag. 18
Art. 12 – Versamenti	Pag. 19
Art. 13 – Riserva di gettito a favore dello Stato	Pag. 21
Art. 14 – Dichiarazione	Pag. 22
Art. 15 – Comunicazioni	Pag. 23
Art. 16 – Accertamento	Pag. 23
Art. 17 – Sanzioni ed interessi	Pag. 25
Art. 18 – Contenzioso e istituti deflattivi	Pag. 26
Art. 19 – Riscossione coattiva	Pag. 27
Art. 20 – Rimborsi	Pag. 27
Art. 21 – Importi minimi	Pag. 28
Art. 22 – Potenziamento dell’Ufficio Tributi	Pag. 28
Art. 23 – Funzionario responsabile	Pag. 29
Art. 24 – Disposizioni finali	Pag. 29
Allegato	Pag. 31

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento – adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 – disciplina l'applicazione agli immobili ubicati nel territorio del Comune di Capurso dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e anticipata, in via sperimentale, dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni impartite dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'IMU e per le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili – fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (anche se incolti) – siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonchè l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

ARTICOLO 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'IMU sono:

- 1.1. Il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- 1.2. Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- 1.3. Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- 1.4. Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- 1.5. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ARTICOLO 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'IMU è il Comune di Capurso relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Il soggetto attivo, come identificato al comma precedente, ha la competenza sia sull'accertamento che sulla riscossione dell'Imposta Municipale Propria riferita a qualsiasi immobile.

ARTICOLO 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli immobili, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, in riferimento all'articolo 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, sono così definiti:

1.1. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, nonchè gli immobili abusivi, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, gli immobili strumentali allo svolgimento di un'attività d'impresa o professionale, gli immobili-merce alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonchè le abitazioni principali con le relative pertinenze. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

- e) ad abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda;
- f) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

1.2. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963, n. 9 e s.m.i., e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che

abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente punto, di natura oggettiva, si riconosce e quindi si applica a tutti i comproprietari. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti.

1.3. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Non sono considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, utilizzati per attività diverse da quelle agricole. Sono, invece, considerati agricoli i terreni non coltivati.

ARTICOLO 6

DEFINIZIONE DI “ABITAZIONE PRINCIPALE” E DI “PERTINENZA”

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, solo una delle unità immobiliari può essere considerata abitazione principale alla quale applicare le relative agevolazioni (aliquota ridotta e detrazioni).

2. Sono assimilate all'abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 2/3/2012, n. 16 convertito dalla Legge 26/4/2012, n. 44:

2.1. L'unità immobiliare ex casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnata all'ex coniuge;

2.2. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2.3. L'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata;

2.4. Per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito dalla Legge 28/10/2013 n. 124, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale ed a condizione che il nucleo familiare del soggetto comodatario non posseda altre abitazioni nel Comune di Capurso. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per la fruizione del beneficio valgono le seguenti prescrizioni: a) non è previsto alcun limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); b) l'atto di concessione in comodato deve essere regolarmente registrato; c) il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione con le forme, le modalità e i

termini di cui all'art. 14 del presente regolamento, indicando altresì gli identificativi catastali dell'immobile concesso in comodato e le generalità complete, ivi compreso il codice fiscale, del comodatario.

3. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purchè classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non rileva sia l'ubicazione che la distanza ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente asservita all'abitazione principale.

ARTICOLO 7 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

1.1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011:

Classificazione	Coefficiente Moltiplicatore
Gruppo Catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria Catastale A/10	80
Gruppo Catastale B	140
Categoria Catastale C1	55
Categoria Catastale C/2, C/6, e C/7	160
Categoria Catastale C/3, C/4 e C/5	140

Gruppo Catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria Catastale D/5	80

- a) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non venga formulata, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze 19/4/1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- b) Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, del D.L. n. 201/2011, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio,

l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al punto 1.1. del presente articolo. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

1.2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Al fine di semplificare sia gli adempimenti a carico dei contribuenti che l'attività di controllo degli uffici riducendo l'insorgenza del contenzioso tributario, la Giunta Comunale con propria deliberazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi di riferimento in comune commercio delle aree edificabili, valevoli ai soli fini dell'IMU. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente, fatto salvo il caso di maggior valore riportato in atti

pubblici o perizie giurate o atti di valore equivalente che abbiano ad oggetto l'area interessata dall'accertamento. I valori di riferimento dei terreni edificabili, su proposta dell'UTC, potranno essere variati con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro la data di approvazione delle aliquote IMU e assumeranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adozione della deliberazione. In prima applicazione, i valori venali di riferimento sono stabiliti nella tabella riportata in allegato al presente regolamento.

- 1.3. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, diversi da quelli di cui al periodo successivo, il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ARTICOLO 8

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, secondo quanto sancito dall'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, è ridotta del 50%:
 - 1.1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;
 - 1.2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico con eventuale perizia a carico del proprietario; in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità. Con l'ausilio degli uffici comunali preposti, l'Ufficio Tributi si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata e, in caso di dichiarazione mendace, emetterà apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva mendace.

Il contribuente è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU a pena di decadenza dal beneficio, nelle quali dovranno essere indicate le date di decorrenza e di termine della sussistenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità e di inutilizzo di fatto. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR 6/6/2001 n. 380. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del richiamato DPR n. 380/2001 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. A mero titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o

ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle finiture del fabbricato o dei requisiti minimi igienico-sanitari (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria: acqua, fogna ecc.).

L'immobile che non presenti le caratteristiche di degrado fisico appena richiamate non può essere considerato inagibile e non può beneficiare della riduzione del 50% della relativa base imponibile. Qualunque utilizzo, anche parziale, delle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili, rende inapplicabile la riduzione della base imponibile. Agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, sino a quando permangono dette condizioni, ferma restando la riduzione della base imponibile, si applica esclusivamente l'aliquota di base di cui all'art. 10, comma 2.1 del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 bis, del D.L. n. 201/2011, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari

Comuni, oltrechè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma, nonchè alla quota di possesso. Il beneficio fiscale ha natura soggettiva ed è applicato per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Nell'ipotesi in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da più soggetti passivi, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, il beneficio fiscale spetterà ad ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile. Nell'ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma; inoltre, essa dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

ARTICOLO 9

LE ESENZIONI

1. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

1.1. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle

- comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 1.2. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - 1.3. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - 1.4. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - 1.5. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929, n. 810;
 - 1.6. I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - 1.7. I fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20/5/1985, n. 222;
 - 1.8. I fabbricati di proprietà delle ONLUS, a mente dell'art. 21 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune; resta dovuta la quota riservata allo Stato.

ARTICOLO 10

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201/2011, con deliberazione del Consiglio Comunale, le aliquote stabilite dalla legge possono essere modificate annualmente, in aumento o in diminuzione, ma comunque entro i limiti previsti dallo stesso articolo 13 ed hanno effetto dal 1° gennaio dello stesso anno a condizione che la deliberazione sia adottata entro il termine previsto dalla legge statale.

2. Per l'anno 2012:

2.1. L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,90% per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti successivi, ed è ridotta alla misura dello 0,85% esclusivamente con riferimento agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito – con contratto regolarmente registrato – a parenti in linea retta di I° grado (genitori/figli) o ad affini di I° grado (suoceri/generi/nuore) per essere da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non posseda altre abitazioni nel Comune di Capurso.

2.2. L'aliquota è ridotta alla misura dello 0,40% per le unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, ivi comprese quelle assimilate e le relative pertinenze di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del presente regolamento, ed è ulteriormente ridotta alla misura dello 0,35% esclusivamente quando dette unità immobiliari adibite ad abitazione principale siano possedute da soggetti passivi che alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione abbiano già compiuto 65 anni e siano possessori esclusivamente dell'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze e, contestualmente, di un reddito da pensione che, nell'anno precedente, non deve essere stato superiore a € 12.000,00.

2.3. L'aliquota è altresì ridotta alla misura dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26/2/1994, n. 133.

ARTICOLO 11

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo quando le condizioni richieste si siano protratte per oltre 15 giorni.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato con deliberazione del Consiglio Comunale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.
4. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio, anche adottivo, di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale familiare, non rilevando la circostanza che il figlio sia a carico del genitore dal punto di vista fiscale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di euro 400,00 e dunque l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a euro 600,00.
5. La maggiorazione della detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei

quali si sono verificate le condizioni richieste dal precedente comma 4; il mese iniziale e quello finale si computano solo quando le condizioni richieste si siano protratte per oltre 15 giorni. Il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

6. La detrazione e la maggiorazione prevista per i figli, si applicano anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui al comma 2 dell'articolo 6.
7. La sola detrazione, con esclusione della maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonchè alle unità immobiliari posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In questi casi resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.
8. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, secondo e terzo periodo, le detrazioni di cui al presente articolo sono applicate una sola volta.

ARTICOLO 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 7, le aliquote come stabilite all'articolo 10 del presente regolamento.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare tutti i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.
5. Il versamento dell'imposta annualmente dovuta deve essere eseguito in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere eseguito in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo. Limitatamente all'anno 2012, il pagamento dell'IMU deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011; per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, deve eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
7. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, con le modalità stabilite dagli appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile eseguire i versamenti anche con bollettino di c/c postale.
8. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di

accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se è superiore.

ARTICOLO 13

RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui rispettivamente al comma 7 e al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 13.
2. La quota d'imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria dovuta al Comune.
3. La quota riservata allo Stato non si applica, oltre che all'abitazione principale e relative pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, anche:
 - a) agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, con le relative pertinenze, dei soci assegnatari;
 - b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli istituti similari comunque denominati;
 - c) alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento;
 - d) agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;pertanto il versamento va effettuato interamente a favore del Comune.
4. La quota riservata allo Stato non si applica alle maggiori somme derivanti dalle attività di accertamento e riscossione dell'imposta svolte dal Comune, al quale spettano per intero tutte le maggiori somme recuperate a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

ARTICOLO 14

DICHIARAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011, i soggetti passivi obbligati devono presentare la dichiarazione con le forme e le modalità indicate nell'apposito decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione previsto dall'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Nel caso di più soggetti passivi tenuti alla dichiarazione di uno stesso immobile, la dichiarazione può essere presentata in forma congiunta con le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma precedente.
3. Per gli immobili indicati al n. 2) dell'articolo 1117 del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data di nomina, deve presentare una comunicazione di avvio della procedura.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. La dichiarazione non è dovuta:
 - 6.1. Con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione.
Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione quando il soggetto passivo intenda avvalersi di una agevolazione che non si evinca

dalla dichiarazione di successione;

- 6.2. Con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il Modello Unico Informativo (MUI). Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell'IMU non siano rinvenibili nel MUI, ovvero quando il soggetto passivo intenda avvalersi di una agevolazione che non si evinca dallo stesso MUI;
- 6.3. Con riferimento agli immobili oggetto di variazioni oggettive e soggettive denunciate al catasto, in quanto direttamente riscontrabili dalle banche dati catastali (es. attribuzione o modificazione di rendita).

ARTICOLO 15 COMUNICAZIONI

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti attraverso il modello di dichiarazione, allegando l'eventuale documentazione non in possesso dell'Ente e non rinvenibile d'ufficio. La documentazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni.
2. Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 12, comma 4, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegua il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuto pagamento, i dati anagrafici dei contitolari e quelli identificativi degli immobili in relazione ai quali ha eseguito il versamento.

ARTICOLO 16 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. Quando gli avvisi di accertamento siano prodotti da sistemi informatici automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, a mente dell'art. 1, comma 87, della legge 28/12/1995 n. 549.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992:

- 4.1. può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
- 4.2. può inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- 4.3. può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

ARTICOLO 17

SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011, secondo quanto disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 504/1992:
 - 1.1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00;
 - 1.2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
 - 1.3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.
2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente col pagamento del tributo, se dovuto, e della stessa sanzione in misura ridotta.

3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applicano le sanzioni amministrative fissate dal D.Lgs. 18/12/1997, n. 471. La sanzione non si applica quando i versamenti dovuti al Comune di Capurso siano stati tempestivamente eseguiti in favore di Ente diverso, ferma restando la regolarizzazione del pagamento del tributo ad opera del contribuente.
5. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.
6. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 18

CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATTIVI

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011 si applica all'IMU l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia emanato in base ai principi dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218.
3. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste da specifici regolamenti comunali, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dallo stesso D.Lgs. n. 218/1997.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate,

secondo quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

ARTICOLO 19

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente regolamento, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante una delle forme a tale scopo previste dal vigente ordinamento.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

ARTICOLO 20

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, se dovuto, deve essere eseguito entro i termini di legge.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità di calcolo previste dall'articolo 17, comma 6, del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Ai fini dell'applicazione della compensazione, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo, entro il termine di scadenza per il

pagamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria, in tutto o in parte, utilizzando il credito vantato. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute e accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione dandone comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 21

IMPORTI MINIMI

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua complessivamente dovuta, comprensiva sia della quota riservata al Comune che di quella riservata allo Stato, sia inferiore ad euro 20,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonchè dei relativi oneri e in riferimento a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al rimborso quando l'ammontare dell'imposta da recuperare o da rimborsare sia inferiore ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi al netto di sanzioni, interessi ed eventuali altri accessori.
3. La disposizione di cui ai commi precedenti non si applica:
 - 3.1. Ove il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento;
 - 3.2. Qualora vengano applicate sanzioni amministrative riportate al comma 1 dell'articolo 17 del presente regolamento, per violazioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta.

ARTICOLO 22

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In funzione del potenziamento dell'attività di controllo dell'evasione e sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa a ciò dedicata, una percentuale dell'imposta IMU riscossa è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi e, nei limiti in cui l'ordinamento giuridico e contrattuale tempo per tempo vigente lo preveda, anche all'erogazione di compensi incentivanti in favore del personale addetto allo stesso ufficio.
2. La Giunta Comunale delibera la percentuale del gettito IMU da destinare agli scopi di cui al precedente comma 1, entro il limite del 5% a valere sul gettito riscosso nell'anno precedente a seguito dell'attività di accertamento e controllo riferita esclusivamente all'IMU.

ARTICOLO 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, con apposita delibera la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante l'IMU. Tale funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, ed al D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Valori venali di riferimento di cui all'articolo 7, comma 1.2, ultimo periodo.

ZONE OMOGENEE DEL VIGENTE P.R.G.	VALORE VENALE MEDIO AREE COMPRESSE NELLA 1^ FASE DI ATTUAZIONE P.R.G. (ART. 3.11 N.T.E.)		VALORE VENALE MEDIO AREE COMPRESSE NELLA 2^ FASE DI ATTUAZIONE P.R.G. (ART. 3.11 N.T.E.)	VALORE VENALE MEDIO AREE COMPRESSE NELLA 3^ FASE DI ATTUAZIONE P.R.G. (ART. 3.11 N.T.E.)
	Per aree su cui non è possibile l'edificazione con semplice permesso di costruire in quanto è prescritta (dal P.R.G.) la preliminare formazione ed approvazione di P.U.E. di iniziativa pubblica, ovvero, di P.U.E. di iniziativa privata con successiva stipula di convenzione urbanistica	Per aree su cui è possibile l'edificazione con semplice permesso di costruire, ovvero, per le quali è già stato approvato il prescritto P.U.E. di iniziativa pubblica, ovvero, è già stato approvato il P.U.E. di iniziativa privata ed è già stata stipulata la convenzione urbanistica prescritta dal vigente quadro normativo in materia		
B1	€/mq di superficie fondiaria: 180,00	€/mq di superficie fondiaria: 240,00	=====	=====
B2	€/mq di superficie fondiaria: 270,00	€/mq di superficie fondiaria: 320,00	=====	=====
C1	€/mq di superficie territoriale: 56,00	€/mq di superficie territoriale: 75,00	=====	=====
C2	€/mq di superficie territoriale: 34,00	€/mq di superficie territoriale: 45,00	=====	=====
C3	€/mq di superficie territoriale: 52,00	€/mq di superficie territoriale: 70,00	€/mq di superficie territoriale: 32,00	€/mq di superficie territoriale: 25,00
D1	€/mq di superficie territoriale: 36,00	€/mq di superficie territoriale: 48,00	=====	=====
D2	=====	€/mq di superficie fondiaria: 50,00	=====	=====
D3	€/mq di superficie territoriale: 25,00	€/mq di superficie territoriale: 35,00	=====	=====
AREE DI USO PUBBLICO (art. 2.1 N.T.E del P.R.G.) AREE PER ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE (art. 2.4 N.T.E. del P.R.G.)	€/mq di superficie territoriale: 5,16	=====	€/mq di superficie territoriale: 3,90	=====